



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. 176 del 28-6-2017 del Presidente della Provincia.

Oggetto: Costituzione del fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017 e linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse.

L'anno duemiladiciasette il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 13,20 presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, dott. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone.

IL PRESIDENTE

VISTO:

- C.C.N.L. del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 31.07.2009 e successivi;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo valido per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il triennio 2012/2014 sottoscritto in data 28.07.2004 e successive integrazioni annuali, sottoscritte in data 26.07.2005, 12.12.2006, 26.07.2007, 13.06.2008, 02.02.2010, 06.09.2010, 09.01.2012, 25.01.2013, 07.02.2014, 12.01.2015 e 26.09.2016.
- la deliberazione presidenziale n. 215 del 22.12.2016 con quale si procedeva alla modifica della composizione della delegazione trattante di parte pubblica.

RICHIAMATO preliminarmente il principio consolidato in materia, in base al quale la costituzione delle risorse non può formare oggetto di contrattazione integrativa, essendo riservata alla determinazione unilaterale dell'amministrazione, la quale provvede sulla base di proprie ed esclusive valutazioni, in relazione ai propri programmi di miglioramento dei servizi, nei limiti delle capacità di bilancio e soprattutto nel rispetto delle disposizioni di legge.

RILEVATO che:

- a) l'Amministrazione, in applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, approva il fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale del comparto, al fine di consentire alla Delegazione Trattante di provvedere al riparto in sede di contrattazione con le OO.SS.
- b) il CCNL per il personale del comparto Regioni ed Enti Locali del 22/01/2004 ha fissato, all'art. 31, i criteri per la costituzione del fondo destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, già disciplinato dall'art. 15 CCNL 1/4/1999;
- c) le somme che costituiscono il fondo si distinguono in risorse stabili e variabili: le prime, acquisite al fondo, restano confermate anche per gli esercizi successivi, con i dovuti incrementi previsti dai CCNL; le seconde, legate ad esigenze contingenti, alla capacità di spesa dell'ente e al recupero di eventuali risorse dovute ad economie degli anni precedenti, possono essere inserite nel fondo solo per l'esercizio finanziario di riferimento, nel rispetto della normativa vigente.

VISTO l'art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010, così come modificato dall' art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

DATO ATTO che la legge 190 del 23.12.2014 (c.d. legge di stabilità 2015) non ha disposto la proroga dell'art. 9, comma 1 e 2 bis del D.L n. 78/2010 (obbligo di restare nel tetto 2010 – vincolo alla riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio) e la proroga dell'art. 9 comma 21, ultimo periodo del D.L. 78/2010 (comma 256 della legge 190 del 23.12.2014 – sblocco delle progressioni orizzontali).

VISTO il comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016) che testualmente recita: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio

della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

DATO ATTO che:

- in data 07.06.2017 sulla G.U. Serie Generale n.130 è stato pubblicato il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ad oggetto: “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, che entrerà in vigore dal 22/06/2017;
- al comma 2 del citato D.Lgs. è previsto che: “*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016*”;
- nella relazione illustrativa di accompagnamento al D.Lgs. 75/2017, per il comma 2 sopracitato, è stato precisato che nella costituzione dei fondi del CCDI, come chiarito in sede di intesa Stato-Regione, sono escluse le risorse già non considerate nel limite di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (risorse non utilizzate del fondo dell'anno precedente anche riferite ai compensi per lavoro straordinario, compensi professionali legali in relazione alle sentenze favorevoli dell'Amministrazione con vittoria di spese, risorse conto terzi individuali e conto terzi collettivo, in particolare in relazione ai fondi dell'Unione Europea; economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell'art. 16, comma 4 e 5, DL. 98/2011, risorse previste da specifiche disposizioni di legge).

RILEVATO, pertanto, che le risorse complessivamente destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente per l'anno 2017 non possono superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

CONSIDERATO che:

1. la legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, nelle more della riforma del Titolo V della Costituzione, ha ridefinito l'assetto delle istituzioni locali ed in particolare, ai commi da 51 a 100, ha disciplinato l'organizzazione e le funzioni di competenza dell'ente Provincia, quale ente di area vasta, prevedendo un percorso di riordino concertato tra le istituzioni della Repubblica;
2. la legge di stabilità 2015, approvata il 23 dicembre 2014, n. 190, in vigore dal 1° gennaio 2015, all'articolo 1, commi 418 e seguenti, ha ridisegnato il percorso di riforma iniziato con la legge 56, stabilendo da un lato, un ingente contributo finanziario a carico delle province e, dall'altro, la riduzione nella misura del 50% della dotazione organica cristallizzata alla data dell'8 aprile 2014 (data di entrata in vigore della c.d. “legge Delrio”), tenendo conto delle funzioni attribuite con la medesima legge;
3. la Funzione Pubblica con la circolare n. 1/2015 ha chiarito che la riduzione della spesa del personale prevista dal comma 421 della L. 190/2014 si coordina con la graduale ricollocazione del personale in soprannumero a cui si aggiunge la riduzione della spesa di personale in ragione dell'estinzione dei rapporti di lavoro in relazione alle cessazioni dal servizio previste dalla disciplina vigente, compresa l'applicazione dell'art. 2 comma 3 del D.L. 101/2013 e che il calcolo della spesa doveva essere determinato considerando il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, ivi compreso gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro;
4. la Funzione Pubblica con la circolare del 27.03.2015 ha ulteriormente chiarito che per i processi disciplinati dalla L.190/2014 la mobilità è finanziata a valere sulle risorse da destinare alle assunzioni o sui finanziamenti appositamente stanziati dalle regioni. Resta fermo che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ovvero al fondo destinato alla contrattazione integrativa, deve essere ridotto in misura proporzionale al trasferimento di personale;
5. il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 recante “criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale”.

DATTO ATTO che la Provincia di Benevento, con deliberazione presidenziale n. 49 del 17.03.2015 e s.m., procedeva alla determinazione del valore finanziario della dotazione organica riferita al personale in servizio alla data dell'8 aprile 2014, definendo la relativa spesa annua ridotta del 50%, che costituisce il limite massimo della consistenza finanziaria della dotazione organica dell'Ente a decorrere dal 1° gennaio 2015, come previsto dall'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

RILEVATO che:

- sulla parte stabile del fondo, secondo le modalità indicate nel parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 19097 del 07.03.2016, in risposta ad un quesito della Provincia di Mantova, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in forza dell'art. 1, comma 421, della Legge Finanziaria 2015 deve essere effettuata una riduzione in proporzione al personale cessato a qualunque titolo (pensionamenti, mobilità esterne, etc..) e che tale decurtazione deve essere operata in misura corrispondente alla media delle risorse attribuite a ciascuna unità di personale nell'anno precedente la cessazione avendo cura, per l'anno di cessazione, di effettuare la decurtazione in proporzione al periodo non lavorato da ciascun dipendente cessato, sino al raggiungimento del limite massimo della consistenza finanziaria della dotazione organica dell'Ente;
- nella costituzione del fondo sono state portate in riduzione le somme relative al finanziamento del trattamento accessorio:
 - > del personale operante nelle funzioni del Mercato del Lavoro e delle Politiche attive del Lavoro, il cui finanziamento è carico del Ministero del Lavoro e della Regione Campania;
 - > del personale addetto all'esercizio delle funzioni Museo/Biblioteca delegate alla Provincia ai sensi dell'art. 3, co. 2, della L.R. n. 14/2015, il cui finanziamento è carico della Regione Campania;
 - > del personale che ai sensi dell'art. 3, co. 1, della L.R. n. 14/2015, è stato trasferito alla Regione Campania per l'esercizio delle funzioni non fondamentali.

RILEVATO, altresì, che nell'attesa delle conclusioni relative alle trattative per il rinnovo dei contratti nazionali, avviate con la bozza di atto di indirizzo trasmessa dal D.F.P. all'Aran, si ritiene opportuno procedere solo alla costituzione del fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017, operando anche gli opportuni adeguamenti alla parte normativa del CCDI che si dovessero rendere necessari.

VISTA la proposta di costituzione del fondo "parte stabile" e "parte variabile" relativa all'anno 2017 che nel suo complesso è pari ad € 952.101,18=.

DATTO ATTO che dal confronto del fondo anno 2017 (*risorse stabili e risorse variabili*), pari nel suo complesso ad € 952.101,18= e quello dell'anno 2016, pari ad € 975.060,28=, risulta rispettata la previsione di cui al comma 2, art. 23, del D.Lgs. 75/2017, in quanto il fondo dell'anno 2017 è inferiore a quello dell'anno 2016.

RITENUTO che per una corretta, valida ed efficace attività negoziale a livello decentrato, è necessario formulare alla delegazione trattante, in via preliminare, gli indirizzi per definirne gli obiettivi strategici, le priorità nell'utilizzo delle risorse ed i vincoli di natura finanziaria, cui dovrà attenersi nella trattativa, anche al fine della migliore realizzazione del programma di attività dell'Ente.

RITENUTO, pertanto, di esprimere alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi, partendo dal presupposto che tutti i percorsi di attribuzione del salario accessorio dovranno essere improntati alla meritocrazia e alla selettività delle scelte:

1. Conferma delle risorse vincolate assegnate stabilmente alle progressioni economiche orizzontali, alle indennità di comparto, all'alta professionalità e al reiquadramento;
2. Destinazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle posizioni organizzative, derivanti dalla ristrutturazione dei settori, dei servizi e degli uffici operata con deliberazione presidenziale n. 108 del 22.07.2016 e successiva n. 160 del 10.10.2016, secondo la disciplina di cui alla deliberazione n. 1 del 03.01.2017;
3. Destinazione delle risorse necessarie per il finanziamento di una progressione orizzontale secondo quanto stabilito nel verbale di accordo del 29.12.2016 tra parte pubblica e rappresentanze sindacali;
4. Riconoscimento, ai dipendenti interessati, dei compensi contrattuali per turno, rischio/disagio, reperibilità, indennità di responsabilità, maneggio valori e maggiorazioni orario notturno e festivo;
5. Destinazione della restante parte delle risorse del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi;
6. Per l'erogazione delle risorse relative all'incentivazione per la produttività, si dovrà mantenere lo stretto collegamento con gli obiettivi di miglioramento individuati nel PEG annuale (e valutati dall'O.I.V.) e negli altri strumenti di programmazione dell'Ente. I compensi per la produttività dovranno essere assegnati per stimolare un adeguato incremento dei livelli di efficienza e produttività dei servizi, premiando l'impegno e la qualità delle performance, non essendo consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi sulla base di automatismi comunque denominati, in esecuzione della deliberazione commissariale n. 30 del 10.03.2014 e s.m.;

7. Finanziamento, nell'ambito delle risorse variabili del fondo, di specifici progetti mirati se proposti dai responsabili di servizio, che apportino significativi miglioramenti delle attività degli uffici.

RILEVATO che:

- i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dal CCNL a tale livello di negoziazione;
- il contratto decentrato non può essere in contrasto con le clausole del contratto collettivo nazionale;
- le ipotesi di contratto decentrato dovranno essere preventivamente verificate dal Collegio dei Revisori dei Conti e verificate dall'organo politico in ordine alla loro conformità rispetto agli indirizzi definiti, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di autorizzazione alla sottoscrizione;
- l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009 prevede che gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa.

VERIFICATO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 10.03.2014, ad oggetto "Approvazione nuovo regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance (SMiVAP)", la Provincia ha approvato il nuovo sistema di valutazione dei dipendenti, dei titolari di P.O. e dei dirigenti.

CONSIDERATO che:

- l'Ente non versa in situazione di dissesto;
- per gli anni 2014/2016 non è stato rispettato il patto di stabilità interno/pareggio di bilancio;
- il patto di stabilità risulta rispettato per il triennio 2011/2013;
- nel redigendo bilancio dell'Ente sarà allocata la spesa per il personale, elaborata tenendo conto di tutti gli oneri diretti e riflessi, nonché gli oneri derivanti dal CCNL e dalla contrattazione decentrata integrativa;
- allo stato l'incidenza della spesa del personale non è superiore al 50% delle spese correnti e che la Provincia, in applicazione delle leggi finanziarie degli ultimi anni, ha ridotto la spesa del personale in via generale;
- a causa del mancato rispetto del patto di stabilità/pareggio di bilancio non è possibile destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, ad eccezione di quelle che sono previste da specifiche disposizioni di legge (compensi per l'avvocatura interna, compensi per la progettazione di opere pubbliche da parte del personale interno, sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e convenzioni ex L. 449/1997).

RITENUTO, pertanto,

- di dover approvare il fondo del CCDI annualità 2017 che nella "parte stabile" risulta determinato in € 781.701,00=, mentre nella "parte variabile", risulta determinato in € 170.400,18=, comprensivo delle somme destinate alla incentivazione del personale dell'ufficio tecnico a fronte della realizzazione di OO.PP., dei compensi per l'avvocatura interna, nonché dei residui del fondo dell'anno precedente, come riportato negli allegati n.1 e n.2, per un totale complessivo pari ad € 952.101,18=;
- di dover dettare alla delegazione trattante di parte pubblica, le linee di indirizzo per avviare la trattativa per l'approvazione della contrattazione decentrata relativa all'annualità 2017.

VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.


Li 22 GIU, 2017

Il Responsabile di Servizio
P.O. Delegata
(Antonio Piccirillo)



Il Segretario Generale
Direttore

(Dott. Franco Nardone)




VISTO il parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li 22 GIU, 2017

Il Segretario Generale
Direttore

(Dott. Franco Nardone)



IL PRESIDENTE

Ritenuto doversi provvedere in conformità a quanto sopra.

Per le ragioni e considerazioni in premessa specificate.

DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

- 1) **DI APPROVARE** l'entità della costituzione del fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017, per un totale complessivo ad € 952.101,18= (*risorse stabili e risorse variabili*), comprensivo delle somme destinati alla incentivazione del personale dell'ufficio tecnico a fronte della realizzazione di OO.PP., dei compensi per l'avvocatura interna, nonché dei residui del fondo dell'anno precedente, così come determinato nei documenti che si allegano al presente atto deliberativo, quale parte integrante e sostanziale (allegati n. 1 e n. 2).
- 2) **DI APPROVARE**, per la delegazione trattante di parte pubblica, le linee di indirizzo di cui ai punti 1)-2)-3)-4)-5)-6)-7), in premessa specificati, che qui si intendono integralmente riportati.
- 3) **DI DARE ATTO** che l'assegnazione degli incentivi collegati alla realizzazione degli obiettivi indicati nel PEG 2017, in applicazione dell'art. 37 del CCNL del 22.01.2004, è comunque condizionata alla realizzazione degli stessi verificati e certificati dall'OIV.
- 4) **DI DARE ATTO** che la trattativa deve svolgersi nel rispetto del principio di parità di entrambe le parti negoziali e che la stessa deve essere condotta secondo criteri di completezza, speditezza ed economicità.
- 5) **DI DARE ATTO**, altresì, che in applicazione del vigente contratto di lavoro, una volta raggiunto l'accordo tra le parti, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo deve essere inviato al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo in ordine alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e per la relativa certificazione degli oneri e successivamente inviate al Presidente dell'Ente che, verificata la coerenza con gli indirizzi emanati, autorizza la delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva.
- 6) **DI PRECISARE** che la costituzione del fondo sarà oggetto di immediato aggiornamento a seguito di eventuali diverse interpretazioni sulla modalità di costituzione/riduzione dello stesso e/o di approvazione del CCNL che dovesse apportare delle modifiche/integrazioni alla normativa relativa al CCDI.
- 7) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione ai componenti della delegazione trattante, nonché alle OO.SS. provinciali ed alla RSU aziendale.
- 8) **DI TRASMETTERE**, altresì, copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere sulla costituzione formale del fondo risorse decentrate per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.
- 9) **DI RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D.Lgs. 267/2000.

Allegato n. 1

Contratto	Descrizione della fonte di finanziamento	Entità in € del finanziamento
CCNL 01.04.1999	Fondo storico costituito ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. a), g), h)	€ 609.769,31
CCNL 01.04.1999	Somme derivanti da applicazione art. 14 comma 4	€ 5.802,91
CCNL 01.04.1999	0,52% monte salari anno 1997 - art 15 comma 1 lett. j)	€ 33.277,38
CCNL 01.04.1999	somme trattamento economico personale trasferito a seguito decentramento e delega funzioni - art. 15 comma 1 lett. l) Anas e centri impiego	€ 96.648,06
CCNL 05.10.01	1,1% monte salari anno 1999 - art. 4 comma 1	€ 55.827,44
CCNL 05.10.01	Somme retribuzione individuale anzianità ed assegni ad personam personale cessato dal servizio a far data dall'1.01.00 - art. 4 comma 2	€ 229.340,33
CCNL 01.04.1999	somme trattamento economico personale trasferito a seguito decentramento e delega funzioni - art. 15 comma 1 lett. l) Altre deleghe	€ 27.256,76
CCNL 22.01.2004	somme derivanti dal finanziamento a carico del Bilancio indennità di comparto (quota anno 2002)	€ 5.980,20
CCNL 22.01.2004	0,62% monte salari anno 2001 - art. 32 comma 1	€ 35.166,00
CCNL 22.01.2004	0,50% monte salari anno 2001 - art. 32 comma 2	€ 28.359,00
CCNL 22.01.2004	0,20% monte salari anno 2001 - art. 32 comma 7	€ 12.911,25
CCNL 22.01.2004 e 01.04.1999	risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri relativi ai processi di riorganizzazione, con incremento quali-quantitativo dei servizi e conseguente assunzione di personale - art. 31 com. 2 (ex art.15 com.5 CCNL 01.04.99)	€ 95.825,14
CCNL 09.05.2006	0,5% monte salari anno 2003 - art 4 comma 1)	€ 30.517,60
CCNL 11.04.2008	0,6% monte salari anno 2005 - art 8 comma 2	€ 42.674,86
CCNL 01.04.1999	Somme derivanti da applicazione art. 14 comma 3	€ 15.000,00
Dichiarazioni congiunte n. 14 CCNL 22.01.2004 e n. 4 CCNL 09.05.2006	Somme derivanti dal finanziamento a carico del bilancio quale differenziale retributivo sulle progressioni orizzontali attribuite ai dipendenti a seguito degli aumenti contrattuali	€ 17.738,56
L. 147/2013, co. 456 (legge di stabilità 2014)	riduzione fondo per differenza tra il valore del fondo complessivo anno 2014 rispetto al fondo anno 2010 (ex art. 9 c. 2bis L.122/2010).	-€ 7.106,71
	riduzione fondo per differenza tra il valore medio dei presenti anno 2014 rispetto al valore medio dell'anno 2010 (ex art. 9 c. 2bis L.122/2010).	-€ 81.585,25
L. 190/2014, comma 421	riduzione fondo per soprannumerario cessato anno 2015	-€ 179.109,00
	riduzione fondo per personale soprannumerario cessato anno 2016	-€ 42.645,00
	riduzione fondo per personale trasferito Regione campania per Funzioni non fondamentali	-€ 38.380,50
	riduzione fondo per personale soprannumerario centro per l'impiego a carico Regione Campania/Ministero del Lavoro	-€ 160.579,38
	riduzione fondo per personale Museo/Biblioteca a carico Regione Campania	-€ 50.987,96
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI		€ 781.701,00

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 - PARTE VARIABILE		
Contratto	Descrizione della fonte di finanziamento	Entità in € del finanziamento
CCNL 01.04.1999	Somme derivanti da applicazione art. 14 comma 3 CCNL 01/04/2009	€ 22.000,00
CCNL 22.01.2004	Economie non utilizzate risorse decentrate esercizio finanziario 2016 - art. 31 comma 5 CCNL 22.01.2004 (ex art. 17, comma 5 CCNL 01.04.99)	€ 37.920,57
CCNL 22.01.2004	Economie lavoro straordinario non utilizzate nell'esercizio finanziario 2016 art. 31 comma 5 CCNL 22.01.2004 (art. 14, comma 1 e 3 CCNL 01.04.99)	€ 17.919,58
CCNL 01.04.1999	Somme derivanti applicazione art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999	€ -
CCNL 01.04.1999	Risorse che specifiche disposizioni di Legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (L.109/94) – art. 15 c.1 lett.k) CCNL 01.04.1999	€ 60.000,00
CCNL 98/2001	risorse di cui al combinato disposto dell'art.15, c.1 lett. k) CCNL 98/01 e dell'art. 2, comma 32, della legge finanziaria 2009 che richiama l'art. 61, com. 17 D.L. 112/2008, per una quota pari allo 1,50%	€ -
CCNL 01.04.1999	diritti e onorari derivanti da sentenze art. 15 c.1 lett.k) CCNL 01.04.1999	€ 33.974,63
CCNL 98/2001 e D.L. 98/2011	risorse di cui al combinato disposto dell'art.15, c.1 lett. k) CCNL 98/01 e art. 16 commi 4-6 del DL n. 98/2011 - Piani di razionalizzazione	€ -
CCNL 01.04.1999	Risorse POR Campania 2000/2006 – spese generali per l'esercizio delle funzioni delegate art. 15 comma 5 CCNL 01.04.1999	€ -
L. 147/2013, co. 456 (legge di stabilità 2014) e L. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	consolidamento riduzione fondo operato nel quadriennio 2011/2014 per differenza tra il valore medio dei presenti anno 2014 rispetto al valore medio dell'anno 2010, L. 122/2010, art. 9, comma 2 bis., ai sensi L. 147/2013, comma 456 (legge di stabilità 2014) e della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	-€ 1.414,60
TOTALE		€ 170.400,18

3

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Franco Nardone)

Francesco Nardone

IL PRESIDENTE

(Dott. Claudio RICCI)

Claudio Ricci

N. 4679

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 28 GIU 2017

IL MESSO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Franco Nardone)

Francesco Nardone

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Franco Nardone)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno _____

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Franco Nardone)

Copia per

SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____